

	CITTA' DI BISCEGLIE	
	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BISCEGLIE E LA SCUOLA	
	DELL'INFANZIA PARITARIA STELLA STEELINA PER GLI ESERCIZI	
	FINANZIARI 2022 – 2023 – 2024	
	N. 111 D'ORDINE	
	SCRITTURA PRIVATA	
	L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di giugno in Bisceglie, nella sede Municipale,	
	T R A	
	1) Il Comune di Bisceglie, rappresentato dal Dirigente dell'Area Staff, Servizi Socioculturali, Turistici e Sportivi, Dott. Raffaele Salamino nato a Nuoro il 30/04/1967 con C.F:SLMRFL67D30F979N, elettivamente domiciliato per la propria carica alla via Trento n.8, presso la Sede Comunale, C.F. 83001630728,	
	E	
	2) la Scuola dell'Infanzia Paritaria “Stella Stellina”, rappresentata dalla Sig.ra Rosalba Torchetti nata a Bisceglie il 22/08/1963 con C.F. TRCRLB63M62A883J in qualità di Legale Rappresentante della Scuola dell'Infanzia Paritaria denominata Stella Stellina con sede a Bisceglie (BT) in Via Fondo Noce n. 14/F (C.F./P.I.: 06623350722).	
	P R E M E S S O:	
	- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 03/06/2022, è stato approvato il presente schema di convenzione a valere per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, per favorire l'attuazione del diritto allo studio e la parità tra Scuole Pubbliche e Private;	
	- che la Sig.ra Rosalba Torchetti, in qualità di Legale Rappresentante della Scuola dell'Infanzia Paritaria denominata “Stella Stellina”, in data 27/06/2022 ha presentato	

	dichiarazione sostitutiva di certificazione accusata al Protocollo Generale con il n.	
	0024886 in data 28/06/2022 , dalla quale si rileva:	
	a)l'assenza di carichi pendenti e di procedimenti penali ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. n.	
	445/2000;	
	b)di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione ai sensi del D. Lgs. 159/2011.	
	C I O' P R E M E S S O:	
	e nell'intesa che la premessa narrativa va considerata parte integrante e sostanziale del	
	presente atto tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1	
	La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le Scuole	
	dell'Infanzia Paritarie appresso elencate ed ha lo scopo di adeguare l'intervento pubblico	
	alle effettive esigenze educative dell'Infanzia, ai sensi dell'art. 1 – lett. a) - della Legge	
	Regionale n. 31 del 4/12/2009.	
	ART. 2	
	In applicazione della Legge Regionale suddetta, l'erogazione dei contributi comunali in	
	favore delle Istituzioni Scolastiche Paritarie si determina sulla base del finanziamento	
	pubblico, avuto riguardo del fatto che dette Scuole assolvono i medesimi fini dell'analogo	
	Pubblico Servizio.	
	ART. 3	
	L'Amministrazione Comunale di Bisceglie, fatte salve le competenze della Regione Pu-	
	glia, in ossequio ai principi ed alle disposizioni richiamate in premessa, allo scopo di ga-	
	rantire il Diritto allo Studio anche ai minori di età compresa tra i due anni e mezzo ed i	
	cinque anni e mezzo, contribuisce nei modi e nei limiti previsti dai successivi articoli, agli	
	oneri delle Scuole dell'Infanzia Paritarie, firmatarie della presente convenzione.	
	ART. 4	

	Ogni Scuola dell'Infanzia Paritaria è obbligata:	
	a) alla qualificazione ed all'aggiornamento ricorrente del Personale Educativo;	
	b) ad attenersi alle disposizioni sulla Scuola dell'Infanzia Statale riguardo al numero mi-	
	nimo e massimo dei minori componenti ogni sezione, consentendo l'accesso ai bambini	
	senza alcuna distinzione di sesso, censo, etnia, razza, lingua, religione. Si impegna, inol-	
	tre, ad accettare bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale e/o bambini con han-	
	dicap.	
	c) all'invio del rendiconto, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di no-	
	torietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, circa l'utilizzo dei fondi erogati	
	dal Comune sulla base della presente convenzione;	
	e) a trasmettere all'Assessorato alla P.I. entro il 31 ottobre l'elenco dei bambini iscritti, con	
	la documentazione di cui al successivo art. 9;	
	ART. 5	
	Il Comune di Bisceglie si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 – lett. a) - della Legge	
	Regionale n. 31 del 4/12/2009, ad erogare oltre i contributi regionali finalizzati alle Scuole	
	dell'Infanzia Paritarie, un contributo comunale annuo, per esercizio finanziario, nei limiti	
	delle risorse previste in bilancio in sede di previsione, per ogni sezione funzionante, a	
	parziale copertura delle spese di gestione.	
	I contributi a carico del Comune, previsti nella presente Convenzione, potranno essere	
	annualmente aggiornati in base all'indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie	
	di operai ed impiegati, ove richiesto dalle parti, con riferimento al contributo indicato nel	
	comma precedente.	
	Il legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia paritaria assume l'obbligo di rispettare	
	le prescrizioni di cui alla legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi fi-	
	nanziari. A tale scopo, ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario	

	IBAN: IT1300306909606100000008875 dedicato a tutti i movimenti finanziari relativi	
	al presente servizio, ha dichiarato inoltre le generalità ed il codice fiscale delle persone	
	delegate ad operare sullo stesso conto.	
	ART. 6	
	E' costituita la Commissione Comunale di verifica e controllo sul regolare e corretto fun-	
	zionamento dei servizi ivi previsti.	
	Essa è costituita:	
	- da un Componente della Commissione Consiliare Competente;	
	- dall'Assessore alla Pubblica Istruzione;	
	- dal Funzionario Comunale dell'Ufficio Pubblica Istruzione;	
	- da un Delegato della Scuola dell'Infanzia Paritaria.	
	La Commissione, entro il 31 Maggio di ogni anno, dovrà determinare i costi di gestione,	
	dei servizi mensa e trasporto, le quote a carico delle famiglie ed il relativo contributo	
	comunale.	
	ART. 7	
	Il Comune liquiderà il contributo di cui all'art. 5 in due rate del 50% ciascuna, di cui la	
	prima entro il 30/07 e la seconda entro il 28/02 dell'anno successivo.	
	La liquidazione sarà effettuata previa rendicontazione delle spese effettuate nei periodi:	
	☐ 1/1 – 30/6 per la liquidazione della prima rata;	
	☐ 1/7 – 31/12 per la liquidazione della seconda rata.	
	La liquidazione dovrà essere redatta secondo la lett. C del precedente Art. 4 e sarà corre-	
	data da idonea documentazione regolarmente quietanzata e valida fiscalmente, secondo le	
	modalità citate. Sarà altresì presentata la rendicontazione da effettuare alla Regione Puglia	
	in riferimento alla Legge sul "Diritto allo Studio" dell'art. 1 – lett. a) - della L.R. n. 31 del	
	4/12/2009.	

	L'eventuale contributo regionale riferito a mensa e trasporto effettivamente accreditato al	
	Comune, sarà poi devoluto alle Scuole dell'Infanzia inserite nel Piano Comunale dell'e-	
	servizio di riferimento al contributo, previa acquisizione di apposito rendiconto con le	
	modalità suindicate e verificate da parte della Ripartizione Competente.	
	ART. 8	
	Le rette a carico delle famiglie saranno determinate in relazione alle singole fasce di red-	
	dito familiare, secondo le determinazioni assunte dalla Commissione di cui all'art.6.	
	ART. 9	
	Per fruire di eventuali agevolazioni, le famiglie interessate dovranno presentare alla	
	Scuola dell'Infanzia Paritaria interessata, che ne farà archivio, entro il 30 Settembre la	
	seguente documentazione in carta libera:	
	- domanda sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci per l'ammissione del bambino al	
	beneficio della frequenza;	
	- stato di famiglia per uso assistenza scolastica;	
	- certificazione ISEE.	
	ART. 10	
	Il servizio mensa verrà gestito direttamente dalla Scuola ed erogato a tutti i bambini che	
	ne faranno richiesta, previa acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni finalizzate al	
	medesimo servizio, nonché svolto da personale qualificato.	
	ART. 11	
	La durata del servizio mensa non dovrà essere inferiore a quella prevista per la Scuola	
	dell'Infanzia Statale.	
	ART. 12	
	La tabella dietetica nonché il menù da servire ai bambini frequentanti, dovrà essere vali-	
	dato dai competenti uffici ASL.	

	ART. 13	
	L'eventuale servizio di trasporto è a carico della Scuola dell’Infanzia firmataria della Con-	
	venzione, la quale si impegna a fornirlo in osservanza della normativa ad esso dedicata,	
	come specificato nel successivo art. 16.	
	ART. 14	
	Il costo del servizio trasporto unitamente alle quote a carico delle famiglie ed al contributo	
	comunale, viene determinato ogni anno, dalla Commissione di cui all'art.6.	
	ART. 15	
	La durata del Servizio di Trasporto, ove previsto, non sarà inferiore a 9 (nove) mesi.	
	ART. 16	
	Il Servizio dovrà essere effettuato con automezzi e personale muniti delle prescritte auto-	
	rizzazioni di legge per il servizio pubblico e garantito da apposite polizze di assicurazione	
	per automezzi, autisti ed accompagnatori.	
	ART. 17	
	Il Comune viene sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che potrà de-	
	rivare dai servizi di cui agli artt. 12 e 16. Su richiesta del Comune dovrà essere trasmessa	
	tutta la documentazione comprovante l’esatta esecuzione dei servizi di mensa e trasporto	
	scolastico.	
	ART. 18	
	In caso di aperture di nuove Scuole dell’Infanzia o di aumento o diminuzione di sezioni,	
	la Scuola dell’Infanzia Paritaria ne darà comunicazione al Comune entro il 30 Settembre,	
	onde estendere eventualmente, la convenzione alle nuove sezioni.	
	ART. 19	
	Le Scuole dell’Infanzia Paritarie autorizzate per gli anni scolastici 2022-2023-2024 ed il	
	numero delle rispettive sezioni, sono:	

	- Scuola dell'Infanzia "S.Vincenzo de' Paoli"	Sez. n. 6
	- Scuola dell'Infanzia "Gesù Fanciullo"	Sez. n. 2
	- Scuola dell'Infanzia "Maria Ferrari"	Sez. n. 3
	- Scuola dell'Infanzia "Stella Stellina"	Sez. n. 2
	TOTALE	n. 13
	e non potranno in alcun modo superare quelle autorizzate dall'Organo Competente.	
	ART. 20	
	La presente convenzione, che sostituisce quella scaduta il 31/12/2021, decorrerà dal	
	01/01/2022 al 31/12/2024 ed ha durata triennale. Ognuna delle Parti potrà proporre modi-	
	fiche o disdetta entro il 31 Maggio di ognuno degli anni di vigenza.	
	ART. 21	
	La presente convenzione è immediatamente obbligatoria sia per la Scuola dell'Infanzia	
	Paritaria che per il Comune di Bisceglie.	
	ART. 22	
	Tutte le spese del presente atto (rogito, bolli e registrazione in caso d'uso) sono a carico	
	della Scuola firmataria.	
	ART. 23	
	Detta convenzione è sottoposta alle norme, patti, condizioni e modalità, dedotte e risultanti	
	dalla citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 03/06/2022 che in copia si allega	
	al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale. Il mancato rispetto delle	
	norme contenute nel presente atto comporterà la revoca dello stesso.	
	ART. 24	
	Il Rappresentante della Scuola dell'Infanzia Paritaria Stella Stellina dichiara di essere a	
	conoscenza delle leggi recanti nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di	
	tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale e di osservarne	

[illegible]